



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 16.08.11

OGGETTO: Enti pubblici. Collegio dei revisori. Immediato insediamento.

Il regime della proroga degli organi amministrativi, contenuto nel D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (che, com'è noto, trova applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22) prevede che gli organi non ricostituiti entro la scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi *"sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo"* (art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994); *"i provvedimenti di nomina dei componenti scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi"* (art. 5, comma 1, D.L. 293/1994); decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione *"gli organi amministrativi decadono"* (art. 6, comma 1, D.L. n. 293/1994), con la conseguenza che *"tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli"* (art. 6, comma 2, D.L.n. 93/1994).

Tale sistema normativo è posto al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa laddove non fosse stato possibile procedere tempestivamente alla rinnovazione degli organi di gestione ordinaria.

Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 293/1994, va, quindi, letto nel senso che l'effetto dell'immediata esecutività risulta correlabile alla contemporanea sussistenza di due presupposti: il subentro di un organo ordinario ad un altro ordinario e l'adozione del provvedimento di nomina nei quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'art. 3 (Cfr. C.Conti, sez. contr. reg. Sicilia, 20.11.1996, n. 77 e 13.3.1999, n. 10), non potendosi, in ogni caso, considerare conforme alla precitata disciplina l'attribuzione di immediata esecutività a nomine di componenti di organi allorché il predetto provvedimento non abbia luogo prima della scadenza ovvero durante il periodo di proroga del precedente organo.

